DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 18 gennaio 1994, n. 19.

Istituzione del Monumento Naturale n. 14 denominato Monte Pulchiana.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 7 giugno 1989, n. 31 e in particolare l'art. 23 e seguenti;

Vista altresì la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che nel Comune di Tempio in Provincia di Sassari in località Monte Pulchiana è sito il bene denominato MONTE PULCHIANA contraddistinto in Catasto al fl. 150, mappali 49, 50, 114, 98, di superficie di Ha 0,78 e che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. n. 31/89 e particolarmente agli artt. 4, 23 e seguenti per la sua individuazione quale monumento naturale;

Considerato altresì che il bene insiste nel Comune di Tempio ed è di proprietà privata;

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche, non è rigenerabile, ha valore estetico, biologico, paesaggistico, di grandiosità rappresentatività, e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico estetico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti legali per istituire il Monumento naturale quale specifico strumento di tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto e attuale alla protezione della natura in conformità alla dichiarazione del Monumento naturale legalmente contenuta nell'allegato Monumenti naturali n. 14 alla L.R. n. 31/89;

Ritenuto necessario creare intorno al menzionato bene un'area di rispetto S di Ha 26,61 al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento, ed ogni altro godimento collettivo dello stesso, mediante la realizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia o che comunque comporti l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito;

Considerato altresì che su detta area insiste un vincolo paesaggistico ex L. n. 1497/39 e ex L. 431/85;

Sentiti il Comune di Tempio, la Comunità Montana n. 3 e la Provincia di Sassari;

Decreta

Art. 1

Il bene denominato MONTE PULCHIANA situato nel Comune di Tempio contraddistinto in catasto al fl. 150, mappali 49, 50, 114, 98, ed indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente decreto, è istituito Monumento naturale ai sensi della L.R. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella citata legge.

Art. 2

A tal fine si sottopone il bene di cui all'art. 1 del presente decreto alle seguenti e particolari prescrizioni:

a) è fatto divieto di apertura di nuove strade;

b) è fatto divieto di apertura di nuove cave e comunque di estrarre materiale inerte;

c) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

d) è fatto divieto di creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigene;

e) è fatto divieto di effettuare decespugliamenti, arature, dissodamenti.

Inoltre allo scopo di conservare e valorizzare lo stesso bene è fatto divieto assoluto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i valori estetici, paesaggistici, biologici del bene, pertanto è fatto divieto assoluto di apertura di nuovi sentieri, di scavi, di rimozione di pietrame e di sradicamento di vegetazione, di installazione di strutture fisse per l'escursionismo.

Art. 3

Intorno a detto bene si stabilisce un'area di rispetto di Ha 26,61 distinta in catasto al fl. 150, mappali 49, 50, 114, 98, ed indicata con tratteggio nell'allegata planimetria catastale che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Su tutta l'area di rispetto di cui al precedente art. 3 si sottopone alle particolari prescrizioni di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d), e) del presente decreto.

Art. 5

In tutta l'area di rispetto suddetta si precludono inoltre:

a) interventi di modificazione urbanistica e/o edilizia;
b) interventi che impediscano e/o alterino l'aspetto panoramico e visivo;
c) l'apertura di sentieri, scavi, rimozione di pietrame, sradicamento di vegetazione;
d) apertura di nuove cave.

Art. 6

Gli usi compatibili del bene denominato Monte Pulchiana sono:
a) escursionismo solo ciclo-pedonale;
b) attività ricreative.

Art. 7

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:
a) escursionismo solo ciclo pedonale;
b) attività ricreative senza installazioni fisse;
c) attività agro-silvo pastorali nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 26 L.R. n. 31/89;
d) rimboschimento condotto con essenze locali;
e) attività forestali mirate al ripristino e sviluppo della macchia bassa con essenze locali.

Art. 8

La conservazione e valorizzazione del Monumento naturale suddetto è affidata alla Comunità Montana n. 3.

Art. 9

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al Capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva, in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale.

Art. 10

E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 31/89 al Comune di Tempio di riportare ai fini della tutela urbanistica e/o edilizia la perimetrazione del Monumento naturale e la relativa normativa attraverso variante nei propri strumenti urbanistici generali e di attuazione.

Art. 11

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 3 di rimuovere gli inestetismi e di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 L.R. n. 31/89.

Cagliari, li 18 gennaio 1994

Sanna

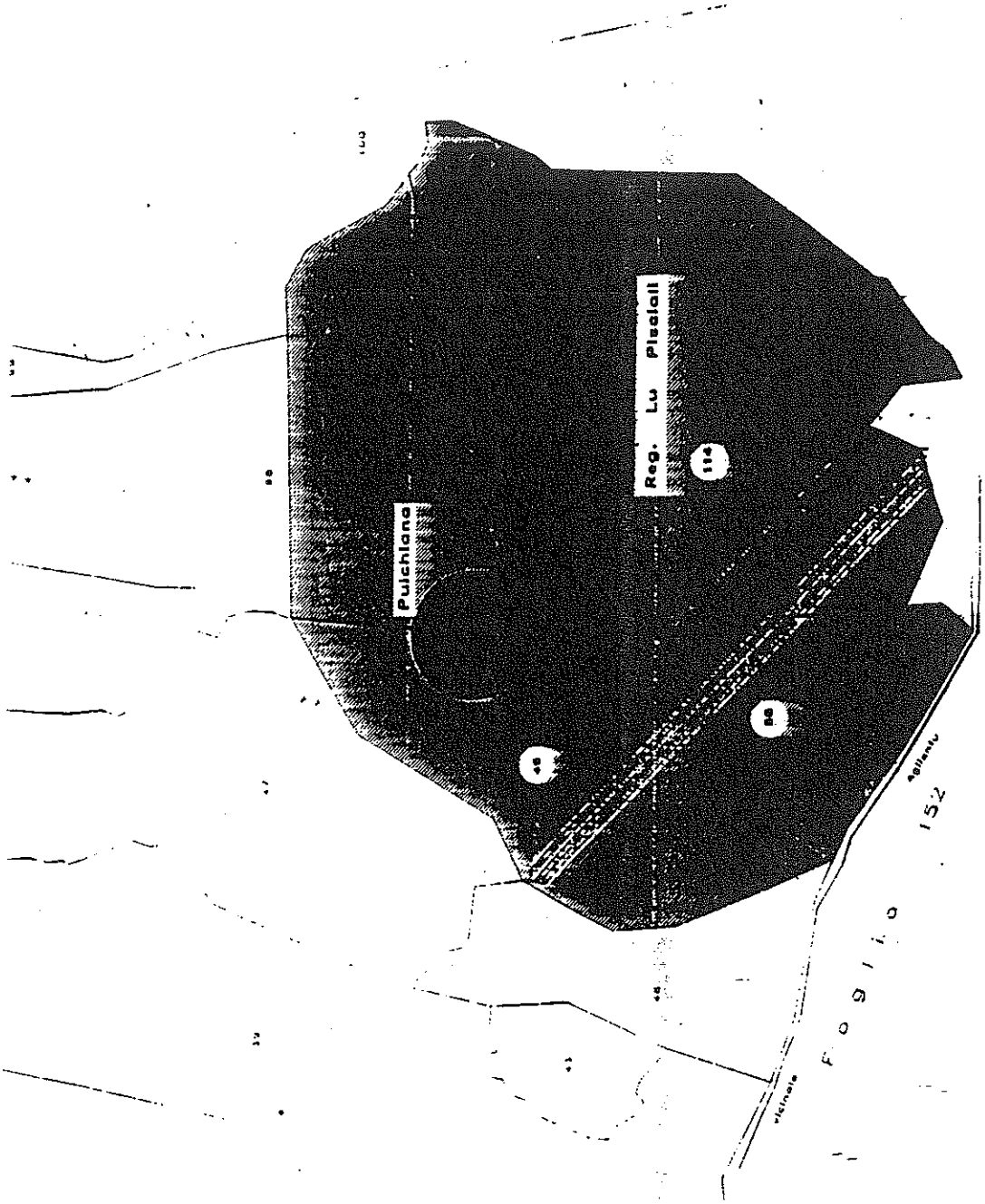

COMUNE DI TEMPIO
FG. 150
mapp. 49, 50, 114, 98 parte

AREA MONUMENTO 0.78 ha

AREA RISPETTO 26.61 ha

SCALA 1:1000